

Zona di Controllo dell'Espansione Virale (Zona CEV)

Ai sensi dell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana".

PER IL CINGHIALE:

Vietate:

- Tutte le forme di attività venatoria (caccia) nei confronti della specie cinghiale;
- Controllo faunistico (art. 19 legge 157/1992) collettivo sul cinghiale;
- Gare, prove cinofile e addestramento cani sul cinghiale.

Consentite:

- Attività di depopolamento (art. 19 legge 157/1992) di tipo selettivo

Gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere un'autocertificazione alla polizia provinciale. Nell'autocertificazione devono dichiarare di partecipare agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in tali zone in forma esclusiva e di non detenere suini e/o di non lavorare a contatto con gli stessi.

Eccezione:

nei comuni dove la malattia non è mai stata rilevata o è assente da più di 4 mesi, la Polizia Provinciale può ammettere il controllo del cinghiale in forma collettiva (art. 19 legge 157/1992) con:

- 1 cane limiere (abilitato ENCI);
- 6 operatori abilitati.

PER LE ALTRE SPECIE:

Consentita:

- la caccia e il controllo faunistico secondo le regole vigenti;

Vietata:

- la caccia in forma collettiva con più di 3 operatori e 3 cani (eccetto mute specializzate per volpe e lepre con brevetto ENCI).

Zone infette e restrizione II-III (NON in Zona CEV)

Ai sensi dell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana".

PER IL CINGHIALE

Vietate:

- Tutte le forme di attività venatoria (caccia) nei confronti della specie cinghiale;
- Gare, prove cinofile e addestramento cani sul cinghiale.

Consentite:

- Tutte le forme del controllo faunistico del cinghiale (selettivo e collettivo) (art. 19 legge 157/1992)
- Le forme collettive sono consentite con massimo di 20 persone e 3 cani per UDG al giorno, non consentiti interventi collettivi paralleli nella stessa UDG.

Gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere un'autocertificazione alla polizia provinciale. Nell'autocertificazione devono dichiarare di partecipare agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in tali zone in forma esclusiva e di non detenere suini e/o di non lavorare a contatto con gli stessi.

PER LE ALTRE SPECIE:

Consentita:

- la caccia e il controllo faunistico secondo le regole vigenti;

Vietata:

- la caccia in forma collettiva con più di 3 operatori e 3 cani (eccetto mute specializzate per volpe e lepre con brevetto ENCI).



Zone di restrizione I (NON in Zona CEV)

Ai sensi dell'Ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana".

PER IL CINGHIALE:

Vietate:

- Tutte le forme di attività venatoria (caccia) nei confronti della specie cinghiale;
- Gare, prove cinofile e addestramento cani sul cinghiale.

Consentite:

- Tutte le forme del controllo faunistico del cinghiale (selettivo e collettivo) (art. 19 legge 157/1992)
- Le forme collettive sono consentite con massimo 20 persone e 3 cani per UDG al giorno, non consentiti interventi collettivi paralleli nella stessa UDG.

Gli operatori abilitati al controllo faunistico devono trasmettere un'autocertificazione alla polizia provinciale. Nell'autocertificazione devono dichiarare di non detenere suini e/o di non lavorare a contatto con gli stessi.

PER LE ALTRE SPECIE:

Consentita:

- La caccia e il controllo faunistico secondo le regole vigenti;

Gli operatori che hanno preso parte ad attività di controllo verso la specie cinghiale in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV), per poter svolgere attività di caccia/controllo verso tutte le specie consentite, devono trasmettere un'autocertificazione alla polizia provinciale competente per territorio. Nell'autocertificazione devono dichiarare di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV). L'autocertificazione deve indicare la zona ad alto rischio in cui è stata svolta la precedente attività, per consentire le verifiche da parte degli enti preposti.

PER TUTTE LE RESTRIZIONI

TUTTI GLI OPERATORI DEVONO ESSERE FORMATI IN BIOSICUREZZA.

TUTTE LE ATTIVITÀ (CACCIA/CONTROLLO VERSO TUTTE LE SPECIE E LE PROVE/GARE CINOFILIE) DEVONO RISPETTARE I PROTOCOLLI DI BIOSICUREZZA.

VIETATA LA MOVIMENTAZIONE FUORI DALLE ZONE DI RESTRIZIONE E DALLA ZONA CEV DI CARNE, PRODOTTI, TROFEI E DERIVATI DA CINGHIALI.

REGOLAMENTI LOCALI O REGIONALI NON POSSONO LIMITARE LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO O CACCIA AL CINGHIALE PREVISTE DALL'ORDINANZA N. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana".



Zona indenne inclusa nella zona di riduzione della densità di cinghiale

(Ai sensi dell'ordinanza n. 7/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana "Misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana") in area NON IDONEA (DGR 273/2018)

PER IL CINGHIALE:

La caccia al cinghiale è consentita in forma selettiva ed è disciplinata secondo le seguenti modalità operative (DGR 31/10/2024 n. XII/3303):

- Consentita per cinque giornate settimanali.
- Senza limitazioni di orario, diurno e notturno.
- Consentita per l'intero anno solare.
- Consentita anche nelle ore notturne, utilizzando dispositivi per la visione notturna o fonti luminose idonee.
- Nessun obbligo di accompagnatore.
- L'operatore o cacciatore effettua i rilievi biometrici di tutti i capi abbattuti anche senza la qualifica specifica.
- Accesso ai punti fissi sopraelevati di sparo, individuati preliminarmente per motivi di sicurezza e previa comunicazione alla Polizia provinciale.
- È consentito l'utilizzo del foraggiamento attrattivo secondo quanto disposto dalla normativa regionale di settore.

È consentito il controllo faunistico del cinghiale (DGR 31/10/2024 n. XII/3303).

I capi abbattuti devono essere testati per PSA e Trichinella spp., e le carcasse e carni devono essere tracciate fino all'esito dei test. La "persona formata" ai sensi dell'allegato III, cap. I, sez. IV, del regolamento (CE) 853/2004 può essere autorizzata ad effettuare campionamenti, garantendo la tracciabilità dei campioni e delle carni.

PER TUTTE LE SPECIE:

È permesso:

- la caccia e il controllo faunistico verso tutte le specie consentite secondo le regole vigenti.

Nel caso in cui i cacciatori abbiano preso parte ad attività di controllo verso la specie cinghiale in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV), in territori provinciali o extraprovinciali, per poter svolgere attività di caccia/controllo verso tutte le specie consentite, devono trasmettere un'**autocertificazione** alla polizia provinciale. Nell'autocertificazione devono dichiarare di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV).

L'autocertificazione deve indicare la zona ad alto rischio in cui è stata svolta la precedente attività, per consentire le verifiche da parte degli enti preposti.



CONTROLLO DEL CINGHIALE - ESEMPI PRATICI (ai sensi dell'Ordinanza Commissariale 7/2025)

Il cacciatore vuole uscire in attività di controllo sul cinghiale nei **comuni in zona CEV** dell'ATC "Laudense Nord" (valido anche per comuni inclusi in zona di restrizione II e III se istituite in futuro)

COSA FARE	DIVIETI	COSA È CONSENTITO
Inviare almeno 24 ore prima l'autocertificazione alla Polizia Provinciale indicando la data, l'UdG, il comune e l'eventuale località dell'uscita.	Nei 15 giorni successivi l'uscita in azione di controllo sul cinghiale, il cacciatore non può esercitare NESSUNA FORMA DI CACCIA o di CONTROLLO verso TUTTE LE SPECIE <u>nei comuni ricadenti in zona di restrizione I (al di fuori della zona CEV) e zona indenni dell'ATC Laudense Nord</u> e di altri ATC/AFV/AATV provinciali e extraprovinciali	Nei 15 giorni successivi l'uscita in azione di controllo sul cinghiale, il cacciatore può svolgere attività venatoria o di controllo (ad esclusione del cinghiale, altrimenti riparte il conteggio dei 15 giorni di preclusione all'attività venatoria) senza limitazioni nelle zone a <u>maggior restrizione</u> (zone di restrizione II, III e CEV) dell'ATC Laudense Nord o di altri ATC/AFV/AATV provinciali o extraprovinciali. N.B.: se in questi 15 giorni il cacciatore fa nuove azioni di controllo sul cinghiale, riparte il conteggio dei 15 giorni

Nel caso in cui un cacciatore iscritto all'ATC "Laudense Nord" effettui azioni di controllo al cinghiale (in forma singola o collettiva) in zone a maggiore restrizione (restrizione II-III e zona CEV) in altri ATC/AFV/AATV provinciali o extraprovinciali, NON PUO' per i successivi 15 GIORNI effettuare azioni venatorie o di controllo (incluso il cinghiale) nelle zone indenni e di restrizione I (esterne alla zona CEV) dell'ATC "Laudense Nord".

Chi effettua il controllo del cinghiale in zone di restrizione I (al di fuori della zona CEV) può esercitare la caccia verso tutte le specie in tutto il territorio (si mantiene solo l'autocertificazione di non detenere suini e/o di non lavorare a contatto con gli stessi).

La sola attività venatoria in zona a maggiore restrizione (zone di restrizione II, III e CEV), non comporta limitazioni alle attività effettuate nelle zone a minore restrizione (restrizione I e zone indenni).



Il cacciatore, dopo un'azione di controllo al cinghiale in zona a maggiore restrizione (restrizione II-III e zona CEV), vuole uscire **nei comuni in zona indenne** dell'ATC "Laudense Nord" per azioni di caccia o controllo (valido anche per le zone a minore restrizione di altri ATC/AFV/AATV provinciali e extraprovinciali ricadenti in zone di minore restrizione)

COSA FARE	DIVIETI	COSA È CONSENTITO
Deve inviare almeno 24 ore prima dell'uscita, alla Polizia Provinciale competente per territorio, l'autocertificazione in cui attesta che sono passati più di 15 giorni dall'ultima azione di controllo sul cinghiale in zona a maggiore restrizione (restrizione II, III e CEV), indicando la data, la provincia, l'UdG il comune e l'eventuale località dell'uscita effettuata.	SE NON SONO ANCORA TRASCORSI 15 GIORNI DALL'ULTIMA ATTIVITA' DI CONTROLLO SUL CINGHIALE IN ZONA DI MAGGIORE RESTRIZIONE NON È POSSIBILE EFFETTUARE PRELIEVO VENATORIO O DI CONTROLLO VERSO TUTTE LE SPECIE (cinghiale incluso) IN AREE A MINORE RESTRIZIONE O INDENNI DELL'ATC O DI ALTRI ATC/AFV/AATV.	Passati 15 giorni dall'azione di controllo sul cinghiale in zona a maggiore restrizione (zone di restrizione II, III e CEV), il cacciatore può svolgere attività venatoria o di controllo (compreso il cinghiale) senza limitazioni nelle zone a minore restrizione (restrizione I e zone indenni) dell'ATC o di altri ATC/AFV/AATV.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art.46 D.P.R. 28 Dicembre 2000,n.445)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 445/2000

Deroga art. 4 c. 4 dell'ordinanza CSPSA n. 07/2025 - Autocertificazione attestante di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni ad attività di controllo in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV) - Allegato 1 ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana nr. 07/2025 – sez. "Operatori".

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o il _____
a _____ () residente a _____
Prov. _____ In via _____ n. _____
C.F. _____ Tel _____
e-mail _____

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

- di non aver preso parte negli ultimi 15 giorni agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV);
 - di aver svolto la precedente attività di controllo in zona ad alto rischio nella seguente località (indicare Unità di Gestione, comune e eventuale località):
-

- di essere in possesso dell'attestato di biosicurezza rilasciato dall'ATS di competenza;
- di rispettare tassativamente:
 - 1) l'obbligo di disinfezione di indumenti e calzature prima di lasciare le aree di abbattimento;
 - 2) il divieto di movimentazione delle carni al di fuori della zona di restrizione e tra diverse zone di restrizione.

Dichiara inoltre di

- rispettare tutte le prescrizioni, obblighi e divieti del vigente Piano di Biosicurezza;
- di non detenere suini e/o di non lavorare a contatto con gli stessi;

In fede, _____ li _____

LA/IL DICHIARANTE

Si allega: copia del documento di identità in corso di validità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.46
D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 445/2000

Autocertificazione attestante di prendere parte agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale nelle zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV) in forma esclusiva - Allegato 1 ordinanza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana nr. 07/2025 - sez. "Operatori".

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o il _____	
a _____ () residente a _____	
Prov. _____	In via _____ n. _____
C.F. _____	Tel _____
e-mail _____	
data uscita _____ ATC/AFV/AATV _____	
Località uscita* _____	
* indicare l'UdG, il comune e l'eventuale località	

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

- di prendere parte agli interventi di depopolamento verso la specie cinghiale in forma esclusiva nelle zone ad alto rischio (zona soggetta a restrizione II, III e zona CEV);
- di essere in possesso dell'attestato di biosicurezza rilasciato dall'ATS di competenza;
- di rispettare tassativamente:
 - 1) L'obbligo di disinfezione di indumenti e calzature prima di lasciare le aree di abbattimento;
 - 2) il divieto di movimentazione delle carni al di fuori della zona di restrizione e tra le diverse zone di restrizione.

Dichiara inoltre di

- rispettare tutte le prescrizioni, obblighi e divieti del vigente Piano di Biosicurezza regionale;
- di non detenere suini e/o di non lavorare a contatto con gli stessi;

In fede, _____ li _____

LA/IL DICHIARANTE

Si allega: copia del documento di identità in corso di validità.